SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 1951

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario » (N. 1534-*Urgenza*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 535
CARELLI, *relatore* 536, 538
CERRUTI 537, 541, 542
PIEMONTE 538
MANCINELLI 539
RAJA 539
GORTANI 540
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 540

(Discussione e approvazione)

« Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (N. 1533-*Urgenza*):

ANGELINI Nicola, *relatore* 543

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Raja, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

È altresì presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario » (N. 1534-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ».

Prima di aprire la discussione su questo disegno di legge desidero dare, a nome di tutti i colleghi, il benvenuto a due nuovi membri della nostra Commissione: i senatori Cerruti e Zannerini.

Avverto, poi, che sul disegno di legge in esame è stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, parere che non ancora è stato trasmesso. Comunque nella riunione odierna si potrà procedere alla discussione del presente disegno di legge: la votazione di esso, invece, sarà rinviata alla prossima riunione, dopo, cioè, che sarà pervenuto alla nostra

Commissione il parere della Commissione finanze e tesoro, che ci auguriamo favorevole.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, *relatore*. Prima di entrare nel merito del disegno di legge in esame e di passare a considerazioni di ordine pratico, economico e sociale che il disegno di legge stesso mi suggerisce, penso che sia bene chiarire gli antefatti legislativi che ne hanno determinato la presentazione. Il primo intervento dello Stato nel settore dell'agricoltura per favorire il miglioramento fondiario risale al 1923. Tale intervento è stato successivamente perfezionato con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, mediante la quale lo Stato concedeva un concorso finanziario nel pagamento degli interessi dei mutui per il miglioramento agrario, concorso fissato nella misura del 2,50 per cento del capitale anticipato. La stessa legge dettava inoltre norme per l'organizzazione e per il reperimento delle somme necessarie agli stanziamenti per i mutui. Attraverso tutta una serie di concessioni e di riconoscimenti si giunse in seguito alla legge 30 ottobre 1940, n. 1634, con la quale lo Stato si impegnava a stanziare un totale di 40 milioni per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per mutui riguardanti il miglioramento fondiario ed agrario in genere. Dopo un lieve regresso, subito dopo il 1940, detti stanziamenti furono aumentati negli anni seguenti fino a 50 milioni annui. Nel 1948 infine si stabilì di aumentare tale cifra di altri 90 milioni annui da concedersi fino all'esercizio 1975-76. A questi 90 milioni devono naturalmente aggiungersi gli stanziamenti fissati negli anni precedenti, per cui allo stato attuale la somma complessiva raggiunge quasi i 300 milioni di stanziamento annuo.

Questa somma non va, però, più posta in relazione al primitivo interesse del 2,50 per cento, interesse normale previsto già dal 1928, ma anche ai tassi particolari del 3,60 per cento e del 4,25 per cento, da corrispondersi per mutui fatti per miglioramenti in zone danneggiate dagli eventi bellici. Lo Stato in altri termini concede contributi sia per i miglioramenti agrari normali ed *ex novo*, sia per il ripristino ed il restauro dei sistemi agricoli danneggiati dalla guerra. Le due quote particolari sopra citate sono corrisposte la prima per i sistemi produttivi situati in zone non gravemente danneggiate e la seconda per sistemi produttivi posti in zone particolarmente colpite dalla guerra.

Il presente disegno di legge eleva lo stanziamento annuo precedentemente previsto ad una cifra complessiva di 413 milioni, che, posti a disposizione del più importante settore produttivo, renderanno possibili notevoli realizzazioni. Del provvedimento va quindi data ampia lode all'onorevole Ministro e la opportunità delle disposizioni di cui al provvedimento stesso è indiscutibile. È altresì certo quanto è affermato nella relazione ministeriale che lo stanziamento stabilito dal disegno di legge in esame non è neppure lontanamente commisurato alle attuali effettive esigenze del credito agrario di miglioramento.

È però doveroso ricordare che condizione essenziale perchè gli stanziamenti in questione possano risultare operanti è che gli agricoltori siano messi in grado di contrarre i mutui ai quali il beneficio del concorso dello Stato è destinato. Ora è noto purtroppo che l'attività degli istituti speciali di credito operanti nel senso voluto dalla legge del 1928 è da tempo paralizzata, e che gli istituti stessi dichiarano di non avere a disposizione i fondi necessari per gli stanziamenti richiesti. Detti istituti, che attingono le loro disponibilità dalle emissioni di obbligazioni, incontrano seri ostacoli per il grave turbamento del mercato obbligazionario che li assoggetta a subire scarti di tale entità da dover praticare condizioni così onerose da frustrare il beneficio del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Per cui essi si protestano impossibilitati a concedere somme per investimenti a lunga scadenza, quali sarebbero i mutui di cui ci occupiamo. Gli istituti invece che operano nel campo del credito agrario di miglioramento, attraverso speciali anticipazioni a suo tempo concesse dallo Stato, hanno visto polverizzarsi, a causa dell'inflazione, le proprie disponibilità che pertanto oggi risultano assolutamente inadeguate all'estrinsecazione di una qualsiasi attività. Vani sono risultati i tentativi fino ad oggi messi in opera da questi istituti, tentativi intesi a procurarsi comunque disponibi-

lità da investire nel particolare settore che ci riguarda. Le anticipazioni dello Stato sono rimaste quelle che erano, perchè attualmente il Tesoro le ha sospese ed anzi in taluni casi ne pretende la restituzione. Nè alcun esito concreto fino ad oggi ha ottenuto un tentativo compiuto presso l'Associazione internazionale del credito, che questi istituti hanno cercato di interessare al fine di ottenere i fondi da impegnare in miglioramenti agrari in Italia. Infatti le condizioni proposte erano così onerose da non consigliare l'accettazione a favore dei nostri istituti di questo credito internazionale.

Nessuna assegnazione è stata possibile ottenere fino ad oggi dal Tesoro. In ogni modo risulta – e ciò deve essere altra occasione di lode per il Ministro – che l'onorevole Segni ha tentato di farsi concedere dal Tesoro una anticipazione di 20 miliardi. Il Tesoro ha però subordinato tale anticipazione al successo del prestito dei Buoni novennali. Voi comprendete benissimo come in un settore così importante come quello dell'agricoltura non ci si possa assolutamente agganciare ad una ipotetica riuscita di tale prestito, perchè noi dobbiamo operare subito se vogliamo realizzare quel miglioramento produttivo che tutti auspichiamo.

Rimane comunque la speranza di potere in un prossimo futuro contare su questi 20 miliardi. Solo così la presente legge potrà incidere completamente nella attuale situazione. Non è, infatti, assolutamente da pensarsi che gli istituti di credito possano sostituirsi allo Stato nel dare aiuti agli agricoltori che chiedono mutui per migliorare il loro complesso produttivo.

Teniamo presente che i 400 e più milioni stanziati in questa legge permetteranno l'effettuazione di lavori del notevole importo di 16 miliardi. Una tale cifra, sia pure distribuita su tutto il territorio nazionale, ci assicura la realizzazione di un largo miglioramento produttivo in tutto il settore agricolo. Purtroppo, però, gli istituti di credito non intendono versare neppure una lira se da parte dello Stato non vi sarà un intervento diretto con rilevanti anticipazioni.

È quindi indispensabile che il Ministro onorevole Segni rinsista ancora nell'interesse dell'agricoltura affinchè il Tesoro metta a disposizione di questo settore i richiesti 20 miliardi.

Ho detto quello che dovevo dire. Il presente disegno di legge merita il nostro particolare appoggio ed io mi permetto di invitare l'onorevole Commissione ad approvarlo.

Credo inoltre opportuno proporre il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, considerato che le norme riguardanti il disegno di legge: " Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario " sarebbero di difficile applicazione in conseguenza della indisponibilità di mezzi degli istituti speciali, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1670, e da destinare ad investimenti a lungo termine; rilevato che gli eventuali fondi a disposizione dei predetti istituti non debbono considerarsi a fondo perduto, ma recuperabili e che da essi potrà scaturire un fervore di opere capace di assorbire parte notevole di quella mano d'opera che tanto onerosamente grava sulla economia del Paese, e di contribuire efficacemente all'auspicato miglioramento della produzione nel settore dell'agricoltura; plaude all'iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste intesa ad ottenere uno stanziamento di 20 miliardi di lire da destinarsi come anticipazione agli istituti di credito agrario ed invita il Governo a concedere i fondi richiesti e a non subordinarne la concessione ai risultati della sottoscrizione dei Buoni del tesoro novennali ».

CERRUTI. Sento innanzi tutto il dovere di ringraziare l'onorevole Presidente del suo cortese saluto che pertanto ricambio di cuore a lui ed a tutti i colleghi che sono membri di questa importante Commissione.

In merito al presente disegno di legge vorrei pregare l'onorevole Ministro di fornirmi alcuni schiarimenti.

Si apprende dal contenuto dell'articolo 2 che all'onere di 60 milioni, derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame per l'esercizio 1949–50, si farà fronte con un prelevamento di pari somma dalle maggiori entrate che verranno realizzate in dipendenza della legge 18 aprile 1950, n. 254. E fin qui nulla da obiettare.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che l'onere di 200 milioni da destinarsi allo stesso fine, ma relativamente all'esercizio 1950-51, verrà coperto mediante la riduzione di 100 milioni sullo stanziamento di cui al capitolo 131 e di altri 100 milioni sullo stanziamento di cui al capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo. Vediamo il primo. Per effetto di tale disposizione il capitolo 131, la cui competenza è appunto di 100 milioni, viene senz'altro ad essere soppresso. L'oggetto di questo precedente stanziamento era il seguente: « Sussidio dello Stato in conto capitale a favore dei reduci coltivatori diretti (proprietari, enfiteuti o usufruttuari) nella spesa per la riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240) ». È lapalissiano che la soppressione di questo capitolo lascia intendere che nessun sussidio sia stato finora erogato al fine previsto dal capitolo stesso e che non ne verranno erogati per quanto rimane dell'esercizio in corso. Confesso che questa constatazione mi sorprende assai. È mai possibile, onorevole Ministro, che in tutta Italia non vi siano reduci coltivatori diretti che possano valersi di questo contributo per la riparazione o la ricostruzione delle proprie casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra ? Penso piuttosto che la norma non sia stata divulgata come sarebbe stato necessario, così che gli interessati la ignorino addirittura.

Vediamo ora il secondo. La competenza del capitolo 161, il quale riguarda « mutui per il bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con regio decreto il 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) » è prevista in 500 milioni, che per effetto di questo provvedimento verrebbe così ad essere ridotta a 400 milioni. Anche qui sorge lo stesso dubbio se pure in misura assai ridotta; per favorire il settore dei mutui per miglioramento di cui si occupa il presente disegno di legge, non si verrà poi a danneggiare il settore della bonifica di cui trattasi ? Questi nostri dubbi vanno chiariti, perchè non sarebbe di certo una buona politica quella di commettere una grave ingiustizia ed un danno nei confronti di un settore per avvantaggiarne un altro. Il vantaggio verrebbe ovviamente eliminato dal danno che si crea.

Vorrei poi insistere che nell'attuazione del presente disegno di legge – sempre che gli istituti abbiano poi le somme necessarie da anticipare, perchè in caso contrario tutto si risolverebbe nel nulla – si abbia particolare riguardo per la situazione dei piccoli proprietari coltivatori diretti, che sono quelli che più hanno bisogno di avvalersi di questo concorso da parte dello Stato.

PIEMONTE. Il relatore, senatore Carelli, se ho ben compreso, ha prospettato la seguente situazione, vale a dire che il presente disegno di legge corre il rischio di rimanere inoperante fino a quando il Tesoro non avrà concesso le somme necessarie agli istituti di credito. Ed allora io mi domando se forse non era meglio dare il via ad un altro disegno di legge nel quale fosse prevista una concessione diretta, da parte dello Stato, di contributi a favore degli agricoltori per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, senza quindi far ricorso al credito bancario.

CARELLI, *relatore*. Non vorrei essere frainteso. Io non ho inteso dire che agli istituti di credito mancano i fondi necessari, ma che essi sono restii a concedere mutui in questo settore, perchè sono obbligati a richiedere dei bassi interessi, i quali oscillano intorno al 7 per cento, compreso il contributo statale, e restano pertanto molto al di sotto del costo della moneta che raggiunge perfino il 14 per cento. È quindi da prevedersi che gli istituti di credito, se non opporranno un totale diniego alle richieste degli agricoltori, faranno certamente qualche resistenza, a smantellare la quale dovrebbe intervenire lo Stato mediante adeguate anticipazioni.

Per quanto riguarda il voto espresso dal senatore Cerruti, va rilevato che appunto attraverso il mutuo noi potremo favorire i piccoli coltivatori. I grandi agricoltori hanno già la possibilità di richiedere l'intervento dello Stato a norma della legge del febbraio 1933, n. 215, la quale prevede un contributo statale diretto del 33 per cento. I piccoli proprietari,

invece, che non dispongono di sufficienti capitali, hanno bisogno di contrarre mutui a lungo termine. Oggi gli agricoltori che non sono in possesso di grandi somme si rivolgono agli istituti di credito per ottenere mutui al fine di effettuare i miglioramenti sui propri fondi. Essi trarranno, perciò, notevoli vantaggi dal presente provvedimento.

MANCINELLI. Le conclusioni a cui è pervenuto il senatore Carelli nella sua relazione suonano completa sfiducia sulla possibilità di una realizzazione pratica del presente provvedimento, nonostante gli elogi da lui fatti alla buona volontà del Ministro. Il senatore Carelli, infatti, nella seconda parte della sua relazione ha avuto cura di distruggere l'impressione di euforia e di entusiasmo di cui aveva dato prova nella prima parte.

In sostanza la questione sta nei seguenti termini: il contributo dello Stato per i mutui non può essere operante se gli interessati non possono ottenere i mutui medesimi. Ed il relatore, senatore Carelli, ha fatto una descrizione così desolante dell'incapacità in cui si trovano gli istituti di credito a sovvenire alle necessità dei piccoli agricoltori, da ridurre assolutamente a nulla le buone intenzioni che possono avere animato il Ministro nel presentare l'attuale disegno di legge.

La verità è che gli istituti specializzati hanno da tempo esaurito i fondi. Per l'esperienza che io ho contratto attraverso il periodo in cui ho amministrato uno dei grandi istituti di credito, posso affermare che già da qualche anno tali istituti praticamente non fanno che operazioni di trascurabile entità. Le obbligazioni non trovano nessun collocamento sul mercato o lo trovano attraverso quotazioni così basse da rendere insopportabile le operazioni relative.

Del resto la speranza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che possano essere incrementate le disponibilità degli istituti di credito mediante le risultanze favorevoli del collocamento dei Buoni del tesoro, si può dire in un certo senso già delusa in partenza. E ciò anche perchè è notorio che il collocamento dei Buoni del tesoro viene fatto in gran parte presso gli stessi istituti di credito i quali dovrebbero poi mettere a disposizione i fondi per l'accensione dei mutui.

D'altra parte è evidente la contraddizione in cui si pone il Governo. Esso da una parte sembra voler manifestare l'intenzione di intervenire nei settori in cui maggiore è il bisogno, allo scopo di risollevare l'economia nazionale, mentre poi, d'altro canto, le direttive generali da esso impartite in materia di credito si rivelano in netto contrasto con tali sforzi

Pertanto, mentre noi plaudiamo all'iniziativa dell'onorevole professor Segni, che si è fatto promotore del presente disegno di legge, dobbiamo esprimere la nostra piena sfiducia verso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale, facendo parte del Governo, è perciò stesso solidale e responsabile della politica da esso perseguita, tesa ad annullare ogni possibilità creditizia nei confronti del l'agricoltura.

Concludendo, noi non possiamo non approvare questo disegno di legge, ma dobbiamo al tempo stesso elevare la nostra protesta contro il Governo perchè esso con la sua politica non consente che il disegno di legge medesimo possa avere pratica attuazione.

RAJA. Non è il caso, evidentemente, che io raccolga le affermazioni di ordine politico fatte dal senatore Mancinelli, perchè esse non hanno niente a che vedere con il presente disegno di legge.

Senza dubbio noi non possiamo negare la nostra approvazione al disegno di legge in esame, che ha la possibilità di recare innegabili vantaggi all'agricoltura, come non possiamo non far nostro l'ordine del giorno proposto dal relatore, senatore Carelli, il quale più che un voto espresso dal Senato dovrebbe essere un impegno assunto dal Governo. Del resto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a quanto ha detto il relatore, senatore Carelli, sembra che si sia battuto per ottenere le invocate assegnazioni.

Vorrei, fare, però, una considerazione in ordine all'applicazione del presente disegno di legge. Questo disegno di legge mira a far sì che gli agricoltori possano usufruire dei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario mediante la concessione del concorso statale nel pagamento dei mutui stessi. Per lo più ricorrono al sistema dei mutui i piccoli e i medi agricoltori. Ora, accade spesso che, quando un agricoltore si rivolge ad un istituto

bancario per ottenere il mutuo con le agevolazioni prescritte dalla legge, l'istituto concede il mutuo, non in denaro liquido, ma in cartelle. Posso portare come esempio il Banco di Sicilia che appunto si comporta in questo modo. La cartella, per poter essere convertita in denaro, deve essere necessariamente venduta in Borsa. Tale operazione si traduce sempre in un danno per il mutuatario perchè il valore nominale della cartella, al momento della conversione in denaro, presenta sempre uno scarto in meno. Risulta perciò che miglioramenti fondiari, i quali costano dieci, vengono ad essere pagati dodici.

Io segnalo questa situazione all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che si provveda in qualche modo al fine di correggere questo stato di cose che è estremamente grave e che incide in maniera non indifferente sull'impegno che il proprietario assume per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari, con grave danno per l'incremento agricolo.

GORTANI. Intendo esprimere il mio pieno consenso al disegno di legge in esame. È mia convinzione che uno dei mezzi per combattere nel modo più efficace possibile la gravissima piaga della disoccupazione, e nello stesso tempo venire incontro ai bisogni dell'economia nazionale, sia proprio quello di stimolare la iniziativa privata attraverso il concorso dello Stato. E nulla è più atto, per questo, dei miglioramenti fondiari. A questo proposito mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge: " Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ", esprime il voto che il Governo si metta più recisamente e coraggiosamente sulla via di stimolare con gli aiuti che la prassi in vigore acconsente il moltiplicarsi delle iniziative private, come direttiva intesa a lenire la piaga della disoccupazione con vantaggio dell'economia nazionale ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Risponderò brevemente alle osservazioni dei vari oratori, perchè il relatore, senatore Carelli, ha già impostato in modo chiaro la questione.

La piu grave preoccupazione qui sollevata è stata quella riguardante il pericolo che non si riesca a trovare presso gli istituti di credito i fondi necessari per concedere i mutui di cui si occupa il presente disegno di legge.

Si è parlato di sfiducia verso il Governo, ed io osservo che noi meriteremmo tale sfiducia se avessimo presentato un disegno di legge di per sè stesso inoperante. Debbo dichiarare, però, che noi in precedenza ci siamo assicurati che sussista la possibilità, nel limite dei 200 milioni previsti dal disegno di legge in esame, di ottenere i mutui corrispondenti alla concessione del concorso statale nei mutui stessi. Se non avessimo avuto questa sicurezza, noi non avremmo presentato il presente disegno di legge. In ogni modo bisogna tener presente che in genere gli istituti di credito dànno a vedere una povertà di mezzi assai superiore alla realtà. Se un cliente che non è gradito chiede un prestito, l'istituto di credito non gli risponde che l'operazione non è di suo piacimento e che pertanto non gli concederà il prestito, ma gli dirà molto più eufemisticamente che non ha la possibilità di anticipare somme, perchè non dispone di fondi in quel momento. È questo un ritornello che si ripete spesso, per cui si diffonde la voce che gli istituti sieno privi di mezzi. La verità è, invece, che gli istituti scelgono i loro clienti e, non potendo dire di sì a tutti, dicono di no a molti, i quali, a loro avviso, non meritano il credito, usando a tale scopo una formula generica che li disimpegna e non offende nessuno.

Comunque noi ci siamo preoccupati di assicurarci che ai 200 milioni di cui al provvedimento in esame non mancherà, entro un breve periodo di tempo, il collocamento. Si capisce che le aspirazioni sono sempre superiori alla realtà e che noi desideremmo che le disponibilità fossero ancora maggiori, e stiamo appunto cercando, sempre nei limiti del possibile, di aumentare i finanziamenti. È bene però che le banche non facciano esclusivamente conto su quanto dà loro lo Stato, ma che si basino anche sul risparmio.

Per intanto gli istituti di credito agrario hanno ottenuto quest'anno una prima *trance* di un miliardo e mezzo, seguìta da un'altra *trance* dello stesso importo, con un pagamento entro venti anni e una rata di ammortamento

del 7 e mezzo per cento all'anno. Condizioni di estremo favore perciò, poichè il 7 e mezzo per cento è meno dell'interesse normale richiesto sul denaro liquido. Gli istituti in questione, pertanto, hanno piena possibilità di soddisfare ai mutui previsti nel presente disegno di legge.

Il senatore Raja ha fatto alcune osservazioni sui prestiti concessi, non in denaro, ma in cartelle. A tale proposito debbo far presente che il mutuo in cartelle rappresenta un onere relativo, perchè, se è vero che la cartella venduta sul mercato ha un valore minore di quello nominale, è anche vero che l'interesse richiesto è sempre un interesse ridotto. È noto, infatti, che il tasso di interesse pagato per le cartelle fondiarie, tenuto conto dello scarto fra il loro valore nominale e il loro valore reale, è minore del saggio d'interesse che si paga sul danaro liquido. I prestiti in cartella presentano, inoltre, il vantaggio che, volendo estinguere il mutuo prima della sua scadenza, il mutuatario può estinguere il mutuo in cartelle. Si può dire, quindi, che il credito in cartelle non è, in ultima analisi, svantaggioso nei confronti del credito in denaro. Del resto eliminare le cartelle non è possibile, perchè esse rappresentano una forma di investimento preferita da molti risparmiatori. C'è, infatti, chi ricorre agli investimenti in cartelle, chi ai buoni del tesoro e chi ad altre forme a più breve scadenza, per cui le banche debbono avere a disposizione mezzi diversi per poter soddisfare alle richieste del risparmio. La forma del credito in cartella rappresenta in conclusione un buon sistema per attingere al risparmio e si risolve in un vantaggio per il risparmiatore

Il senatore Cerruti si è, poi, preoccupato del fatto che agli oneri previsti dal disegno di legge in esame si venga a far fronte, per l'esercizio in corso, con prelievi dai capitoli 131 e 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura. Debbo assicurare il senatore Cerruti che tale storno viene effettuato perchè si è visto che si trattava di capitoli ai quali non si sarebbe normalmente attinto. È evidente che, se ci fossero state domande per gli stanziamenti di cui ai due citati capitoli, gli stanziamenti medesimi non sarebbero più stati a disposizione per un prelievo. D'altra parte non sarebbe stato produttivo, per gli scopi che ci prefiggiamo, il trovare, al termine dell'esercizio in corso, che le disposinibilità di quei due capitoli non erano state toccate. Ciò avrebbe rappresentato una perdita per il settore dell'agricoltura, in quanto i fondi in questione sarebbero passati in economia. Era quindi preferibile captarli per fini concreti. Per il presente esercizio i 200 milioni passeranno da una voce all'altra, ma per gli anni futuri questo storno costituirà un effettivo incremento per il bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Ciò premesso, posso affermare che, se il provvedimento in esame, come io confido, sarà approvato, c'è da prevedere fin da ora che entro l'esercizio in corso tutti i mutui corrispondenti ai 200 milioni di concorso statale nei mutui stessi saranno collocati. Una parte, infatti, delle domande in tal senso sono già state esaminate ed altre sono in corso di esame e continuano ad affluire. Gli istituti, una volta data loro la possibilità di compiere le operazioni di cui trattasi, un po' con l'aiuto del Ministero e un po' con l'aiuto della Banca d'Italia saranno in grado di far fronte agli impegni di credito che all'uopo loro deriveranno. Anzi, va rilevato, a conclusione di ogni precedente considerazione, che sono stati gli stessi istituti di credito a premere lungamente per ottenere la presentazione del presente disegno di legge. Ciò lascia supporre che essi abbiano a disposizione il denaro necessario per l'accensione dei mutui in corrispondenza ai 200 milioni di cui al disegno di legge in esame.

Queste sono le ragioni che mi inducono a raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge. Nel contempo dichiaro di accettare gli ordini del giorno rispettivamente presentati dai senatori Carelli e Gortani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli, di cui già è stata data lettura.

CERRUTI. Dichiaro, a nome dei colleghi del mio Gruppo, che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del senatore Carelli è pregato di alzarzi.

(*È appovato*).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno del senatore Gortani, di cui già è stata data lettura.

CERRUTI. Dichiaro che ci asterremo anche da questa votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del senatore Gortani è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, è aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949–50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950–51.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 numero 733, e con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949–50, di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950–51 al 1978–79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979–80.

(*È approvato*).

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa, di cui al precedente articolo, sono aumentati di lire 60.000.000 lo stanziamento del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949–50 e di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1950–51.

All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1949–50 si fa fronte con pari aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio stesso (terzo provvedimento).

All'onere di lire 200.000.000 relativo all'esercizio 1950–51 si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 3.

La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, farà carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949–1950 sull'autorizzazione di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.

(*È approvato*).

Avverto che la votazione finale del disegno di legge è rinviata alla prossima riunione in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra (N. 1533-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finan-

ziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini Nicola.

ANGELINI NICOLA, *relatore*. Al fine di ottenere la ricostruzione e la riparazione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche venne emanato il 12 ottobre 1944 un decreto-legislativo luogotenenziale con cui il Ministro della agricoltura e delle foreste veniva autorizzato a disporre l'esecuzione di tali opere fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. È inutile aggiungere che entro tale termine ben poco venne fatto nel senso ora accennato. Fu emanato in conseguenza, nel maggio 1947, un altro decreto legislativo, con il quale la facoltà concessa al Ministero della agricoltura e delle foreste di finanziare per i lavori di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate o distrutte in conseguenza di eventi bellici fu prorogata fino al 31 dicembre 1950. Da rilevamenti però fatti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso gli ispettorati agrari, è risultato che le opere in questione non sono state ancora completamente eseguite. Ecco la ragione per cui viene ora presentato l'attuale disegno di legge, con cui si proroga ulteriormente, sino al 30 giugno 1952, la facoltà concessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di finanziare per intero i lavori in questione.

Faccio presente poi che nel testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame vi è un errore materiale. In esso infatti si parla di « decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 491 », mentre deve leggersi « decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491 ».

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare ai colleghi l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge in esame, con la correzione testè indicata dal relatore, senatore Angelini Nicola:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,30.